

LEGGE 23 FEBBRAIO 2001, N.38

Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia

La legge 23 febbraio 2001, n.38, a favore della regione Friuli-Venezia Giulia per la tutela della minoranza linguistica slovena autorizza all'art.8, comma 8, la spesa massima di lire 5.805 milioni di lire annue a decorrere dall'anno 2001; all'art.10, comma 2, la spesa massima di lire 128 milioni annue per gli anni dal 2001 al 2005. Inoltre all'art.16 ha previsto un contributo di lire 5 miliardi di lire per l'anno 2001, 10 miliardi per l'anno 2002 e un contributo annuo a decorrere dall'anno 2003 da determinarsi con legge finanziaria; infine, all'art.21, comma 3, ha previsto un contributo annuo a decorrere dall'anno 2001 di lire 1 miliardo.

Ministero dell'economia e delle finanze - RGSCapitolo amministrato **7513**

Leggi di riferimento L.38/2001, artt. 8-10-16-21

Modifiche intervenute nel 2003

Autorizzazioni complessive

Situazione a tutto il 31.12.2003*(importi in milioni di euro)*

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	23,49
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	20,42
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	14,30
d) economie a tutto il 31.12.2003	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	6,13
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	3,06
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	0

Situazione relativa al singolo anno*(importi in milioni di euro)***esercizio 2003**

a) autorizzazioni nel 2003	8,58
b) impegni assunti nel 2003	8,58
c) pagamenti effettuati nel 2003	5,52
d) economie nel 2003	0
e) residui propri nel 2003	3,06
f) residui di stanziamento nel 2003	0
g) perenzioni nel 2003	0

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	0
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	8,58
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	11,64

LEGGE 3 DICEMBRE 2001, N.428

Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta. Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n.171, e successive modificazioni, in materia di prelievo delle acque di falda nel litorale di Venezia.

Con l'art.1, comma 1, della legge 3 dicembre 2001 n.428 è stata autorizzata la spesa complessiva di 10,32 milioni di euro in favore della regione Lombardia, per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano, in ragione di 5,16 milioni di euro per l'anno 2001 e di 2,58 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003. Considerato che la predetta legge è intervenuta soltanto in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario 2001 e tenuto conto che le necessarie e successive variazioni di bilancio sono intervenute a fine anno, con l'iscrizione del cap. 7856 (ora 7556) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il solo stanziamento di competenza, per il finanziamento relativo all'anno 2001, pari a 5,16 milioni di euro, si è reso possibile provvedere esclusivamente all'impegno in favore della regione Lombardia, con la conseguente formazione di residui propri per lo stesso anno. Nel corso dell'anno 2002, lo stanziamento di competenza iscritto, a tale riguardo, sul cap.7556 (ex 7856), pari a 2,58 milioni di euro, è stato integralmente erogato in favore della regione Lombardia, rimanendo pertanto da erogare i residui 2001.

Nel corso del successivo anno 2003 si è provveduto ad effettuare il pagamento dei suddetti residui 2001 (5,16 milioni di euro), nonché ad autorizzare l'impegno ed il pagamento in favore della Regione Lombardia, della quota residuale dell'autorizzazione di spesa, pari a 2,58 milioni di euro, risultando così interamente erogate le risorse previste dalla legge n.428/2001.

Ministero dell'economia e delle finanze - RGSCapitolo amministrato **7556**

Leggi di riferimento L.428/2001

Modifiche intervenute nel 2003

Autorizzazioni complessive **10,32** *milioni di euro***Situazione a tutto il 31.12.2003**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	10,32
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	10,32
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	10,32
d) economie a tutto il 31.12.2003	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	0
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	0

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2003**

a) autorizzazioni nel 2003	2,58
b) impegni assunti nel 2003	2,58
c) pagamenti effettuati nel 2003	7,74
d) economie nel 2003	0
e) residui propri nel 2003	0
f) residui di stanziamento nel 2003	0
g) perenzioni nel 2003	0

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	0
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	0
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	0

LEGGE 3 DICEMBRE 2001, N.428

Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta. Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n.171, e successive modificazioni, in materia di prelievo delle acque di falda nel litorale di Venezia.

Con l'art.1, comma 2 , della legge 3 dicembre 2001 n.428, è stata autorizzata la spesa complessiva di 4,65 milioni di euro in favore della regione Puglia, per il completamento della diga foranea di Molfetta, in ragione di 1,55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

Poiché la predetta legge è intervenuta in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario 2001 e le necessarie e successive variazioni di bilancio sono state apportate a fine anno con l'iscrizione del cap. 7857 (ora 7557) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il solo stanziamento di competenza, il finanziamento relativo all'anno 2001, pari a euro 1,55 milioni di euro, è stato soltanto impegnato in favore della regione Puglia, con la conseguente formazione di residui propri al 31 dicembre dello stesso anno. Differentemente, nel corso dell'anno 2002, si è provveduto ad erogare l'importo di 1,55 milioni di euro quale pagamento dei residui 2001, mentre si è potuto solo procedere all'impegno della quota di competenza relativa all'anno 2002 pari a 1,55 milioni di euro con il conseguente formarsi di residui propri al 31.12.2002.

Nel corso dell'anno 2003, lo stanziamento di competenza annualmente iscritto sul cap.7557, pari a 1,55 milioni di euro, è stato interamente erogato in favore della Regione Puglia congiuntamente al pagamento dei residui 2002 (1,55 milioni di euro).

Ministero dell'economia e delle finanze - RGSCapitolo amministrato **7557**

Leggi di riferimento L.428/2001

Modifiche intervenute nel 2003

Autorizzazioni complessive 4,65 *milioni di euro***Situazione a tutto il 31.12.2003**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	4,65
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	4,65
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	4,65
d) economie a tutto il 31.12.2003	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	0
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	0

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2003**

a) autorizzazioni nel 2003	1,55
b) impegni assunti nel 2003	1,55
c) pagamenti effettuati nel 2003	3,10
d) economie nel 2003	0
e) residui propri nel 2003	0
f) residui di stanziamento nel 2003	0
g) perenzioni nel 2003	0

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	0
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	0
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	0

LEGGE 1 AGOSTO 2002, N.166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti

L'articolo 22, comma 1, ha autorizzato la spesa in favore della regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento delle iniziative e delle opere connesse alla preparazione e allo svolgimento delle Universiadi invernali "Tarvisio 2003" di euro 2,5 milioni per l'anno 2002 e 5 milioni per l'anno 2003.

Ministero dell'economia e delle finanze - RGSCapitolo amministrato **7515**

Leggi di riferimento L.166/2002

Modifiche intervenute nel 2003

Autorizzazioni complessive 7,50 *milioni di euro***Situazione a tutto il 31.12.2003***(importi in milioni di euro)*

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	7,50
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	7,50
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	7,50
d) economie a tutto il 31.12.2003	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	0
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	0

Situazione relativa al singolo anno*(importi in milioni di euro)***esercizio 2003**

a) autorizzazioni nel 2003	5,00
b) impegni assunti nel 2003	5,00
c) pagamenti effettuati nel 2003	5,00
d) economie nel 2003	0
e) residui propri nel 2003	0
f) residui di stanziamento nel 2003	0
g) perenzioni nel 2003	0

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	0
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	0
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	0

DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N.269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

Con l'art. 51, comma 1-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269 è stato riconosciuto alla regione Sicilia un limite d'impegno quindicennale dell'importo di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004 per la definizione dei rapporti finanziari pregressi con lo Stato fino al 31 dicembre 2001 in applicazione dell'art. 5 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 10 maggio 2003 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Sicilia.

Ministero dell'economia e delle finanze - RGSCapitolo amministrato **7516**Leggi di riferimento **D.L.269/2003 art.51**

Modifiche intervenute nel 2003

Autorizzazioni complessive **975,00** *milioni di euro***Situazione a tutto il 31.12.2003***(importi in milioni di euro)*

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	0
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	0
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	0
d) economie a tutto il 31.12.2003	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	0
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	0

Situazione relativa al singolo anno*(importi in milioni di euro)***esercizio 2003**

a) autorizzazioni nel 2003	0
b) impegni assunti nel 2003	0
c) pagamenti effettuati nel 2003	0
d) economie nel 2003	0
e) residui propri nel 2003	0
f) residui di stanziamento nel 2003	0
g) perenzioni nel 2003	0

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	0
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	65,00
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	65,00

CIPE.

LEGGE 23 DICEMBRE 1978, n. 833

Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per i servizio sanitario nazionale.

Il fondo, istituito dalla legge 833/78, relativo al servizio sanitario nazionale, veniva quantificato per un arco triennale dalla legge finanziaria.

Al 31.12.2003 restano sul capitolo 7630 solo residui propri di provenienza 1998 e 2000.

Nel corso dell'esercizio 2003 è stata richiesta la cassa necessaria all'erogazione dei residui propri pari a complessivi € 206.582.759,64 con prelevamento dal Fondo di cui all'art. 9 bis ex legge 468/78 e successivamente con legge d'Assestamento al bilancio 2003. In data 17/11/2003 è pervenuta un'integrazione di cassa pari ad € 77.468.535,00 che è stata utilizzata per il pagamento dei residui in conto 1998.

Al 31.12.2003 si registrano residui per € 129.114.225,77.

CIPE

LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281 - LEGGE 158/90 ART. 9

Fondo finanziamento programmi regionali

L'art. 9 della legge 281/70, modificato dalla legge 158/90, art. 3, istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo - Cap. 7635.

In tale fondo affluiscono la quota fissa di cui alla legge 158/90 e gli stanziamenti di leggi varie di settore.

agricoltura:

LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153 - ART. 6, LETT. a)

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura.

Nel decorso esercizio 2003 sono state reiscritte somme perenti per € 3.340.163,74 che sono state impegnate ed erogate.

Al 31.12.2003 le perenzioni risultano pari a € 8.936.114,67.

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 352 - ART. 15, LETT. c)

Nel decorso esercizio 2003 sono state reiscritte somme perenti per € 267.872,04 che sono state impegnate ed erogate.

Le perenzioni a fine esercizio sono pari a € 219.851,62.

altre :

LEGGE 537/93, ART. 12

Dispone la confluenza sul fondo regionale di sviluppo di stanziamenti provenienti da capitoli delle Amministrazioni di settore, per competenze trasferite alle Regioni dalle leggi n. 122/89, 208/91, 292/68

Legge 122/89, Artt. 3 e 6 - PARCHEGGI

La legge autorizza limiti d'impegno ammontanti a complessivi € 27.109.243,55 per il finanziamento di parcheggi realizzati da amministrazioni comunali appartenenti a Regioni a statuto speciale e Province autonome. Detta competenza di € 27.109.243,55 è stata impegnata ed erogata per £ 22.515.621,23, pari all'ammissione a contributo risultante dai criteri direttivi della Conferenza Stato-Regioni integrati dalle delibere di approvazione dei programmi regionali.

Nel corso del 2003 non si è provveduto ad erogare sui residui , che al 31.12.2003 si registrano per € 32.154.561,75.

Si registrano inoltre perenzioni pari ad € 42.352.097,22.

Nel corso del 1° semestre 2004 si è provveduto all'impegno della somma di £ 16.174.169,41 ed all'erogazione di € 11.718.943,59.

Legge 208/91 - PISTE CICLABILI

La legge riguarda il finanziamento di interventi per piste ciclabili e pedonali.

Al 31.12.2003 si riscontrano somme perenti per € 4.780.668,06.

Legge 292/68, art 1- PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO

I fondi riguardano interventi sugli immobili del patrimonio storico-artistico.

Nell'esercizio 2003 si è provveduto ad erogazioni sui residui propri pari ad 51.742,49 al 31.12.2003 tutti i residui sono diventati perenti agli effetti amministrativi ed ammontano ad € 7.989.255,31.

CIPE

LEGGE 219/81

Interventi previsti nei programmi regionali Campania, Basilicata per eventi calamitosi ex Legge pro-terremotati

Al 31.12.2003 si registra un residuo di stanziamento sul cap. 7639 per € 117.560,50 destinati al comune di Villa Literno Caserta.

LEGGE 31 MARZO 1998 N. 73

Trattasi di pagamenti di rimborso dell'anticipazione autorizzata alla Cassa Depositi e Prestiti SpA per far fronte ai minori finanziamenti BEI sui progetti FIO - ex art. 5 legge 73/98.

Nel corso del 2003 sono stati impegnati ed erogati Euro 12.801.749,17 sul cap.7646.

LEGGE N. 219/81, TITOLO VIII E D.L. 244/95, ART. 22 CONVERTITO NELLA L. 341/95

Fondo completamento programma abitativo

Al 31.12.2003 sono stati erogati a favore del Comune di Napoli, in c/1996 € 10.400.000,00.

Si registrano a fine anno perenzioni per € 24.719.69,14 sul cap. 7654.

LEGGE 2 MAGGIO 1990, N. 102, ART. 1, COMMA 2

Fondo per interventi ricostruzione e sviluppo dei Comuni della provincia di Sondrio e adiacenze, colpite dagli eventi atmosferici

Nel corso dell'esercizio 2003, a fronte della richiesta della regione Lombardia, s è provveduto ad impegnare ed erogare l'importo di € 65.639.000,00.

Sul capitolo 7658 si registrano perenzioni provenienti dal 1995 pari a € 103.291.779,8.

CIPE

LEGGE 97/94 e LEGGE 488/92

Fondo nazionale per la montagna

Il fondo è relativo ai finanziamenti per interventi nelle zone montane di cui alla L. 97/94 a favore delle regioni e Province autonome e ripartite con delibere CIPE sentita a Conferenza Stato - Regioni .

Nell'anno 2003, sul cap. 7698 la dotazione iniziale di competenza e cassa è stata di € 10.000.000,00.

Ad inizio d'anno si è provveduto ad impegnare i residui di stanziamento in conto 2002 pari ad € 22.439.191,22.

Con variazione del 9/7/2003 è stata apportata un'integrazione di cassa di € 60.000.000,00 che ha aumentato la disponibilità ad € 70.000.000,00. Con successiva variazione è stata apportata una integrazione in conto competenza e cassa di € 51.645.690,00 (fondi provenienti dal capitolo del Gabinetto) pertanto la disponibilità in conto competenza 2003 è pari ad € 61.645.690,00 e la disponibilità di cassa è pari ad € 121.645.690,00.

Tale disponibilità è stata utilizzata per l'erogazione di tutti i residui propri presenti sul capitolo di € 115.169.663,90, il residuo importo di € 6.476.026,10 verrà utilizzato per l'erogazione di 10% dell'impegno in conto 2003.

Il decreto d'impegno della competenza 2003 pari ad € 61.645.690,00 e dell'erogazione di 6.164.569,00 è stato finalizzato si ha quindi un residuo proprio al 31.12.2003 di € 55.481.121,00.

CIPE

LEGGE 448/2001 art. 54

Fondo nazionale per sostegno e progettazione opere pubbliche degli Enti locali

Trattandosi di nuove iniziative partite nel 2002 sulla base di progetti individuati direttamente dalle Commissioni Parlamentari, e quindi con istruttorie da svolgere ex-novo, non è stato possibile effettuare operazioni.

Nell'anno 2003 è stato impegnato l'importo in conto 2002 di 26.350.000,000, si è provveduto all'erogazione dell'intera cassa disponibile pari a€ 5.000.000,00. ed è in corso la formalizzazione dell'erogazione di € 21.350.000,00 sulla base di una variazione compensativa di cassa in aumento sul capitolo in esame ed in diminuzione dal capitolo 7720 (dove la disponibilità non è ad oggi interamente utilizzabile).

Il residuo importo non si è impegnato in mancanza . delle dovute comunicazioni da parte degli Enti interessati, come anche la competenza 2003 pari ad € 5.000.000,00.

Nel corso del 2004 i fondi erano stati bloccati poiché dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale, con emendamento al D.L. 80 sono stati fatti salvi i residui.

CIPE

LEGGE 448/2001 art. 55

Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture degli Enti locali

Trattandosi di nuove iniziative partite nel 2002 sulla base di progetti individuati direttamente dalle Commissioni Parlamentari, e quindi con istruttorie da svolgere ex-novo, non è stato possibile effettuare operazioni.

Nell'anno 2003 è stato impegnato l'importo in c.to 2002 di 47.950.000,000, si è provveduto all'erogazione di € 4.668.521,33.

Sul capitolo in esame è in corso una variazione compensativa di cassa in diminuzione ed in aumento al capitolo 7719 per l'importo di € 21.350.000,00, poiché la disponibilità pari ad € 64.331.478,67 non è, ad oggi, interamente utilizzabile. Il residuo importo non si è impegnato in mancanza delle dovute comunicazioni da parte degli Enti interessati.

La competenza 2003 pari ad € 69.000.000,00 è stata impegnata per € 49.150.000,00 così come da richiesta dell'Ufficio competente in materia amministrativa. per le erogazioni si è in attesa di ricevere comunicazioni dall'ufficio sopraccitato.

A fine anno si registrano pertanto residui propri pari ad € 92.431.478,67 e residui di stanziamento pari ad € 21.850.000,00.

Nel corso del 2004 i fondi erano stati bloccati poiché dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale, con emendamento al D.L. 80 sono stati fatti salvi i residui.

CIPE

LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67, ART. 20

Programma pluriennale di interventi nel settore sanitario

Con la legge 11.03.1988, n. 67, è stato varato, per l'importo di 30.000 miliardi di lire (15.493.706.972,69 Euro), il programma decennale di investimenti della Sanità destinati alla ristrutturazione edilizia, all'ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico ed alla realizzazione di residenze sanitarie per anziani e soggetti non autosufficienti. Destinatari degli investimenti sono le Regioni, le Province Autonome e gli Enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30/12/1991, n. 412 (Policlinici universitari, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), finalità del programma sono il miglioramento e il riequilibrio territoriale delle strutture sanitarie. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite dei 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

L'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha elevato il fondo di cui al citato art. 20 della legge 67/88 da 30.000 a 34.000 miliardi di lire (17.559.534.569,03 Euro) per la prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità.

La legge 5 giugno 1990 n. 135, inoltre, attua un programma di interventi volti alla prevenzione e lotta contro l'AIDS, autorizzando un piano pluriennale in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, per un ammontare di 2.100 miliardi, sempre nell'ambito dello stanziamento complessivo di lire 30.000 miliardi dell'art. 20 della legge 67/88.

Il programma è stato approvato dal CIPE per i primi 30.000 miliardi con delibere n. 66 del 13 ottobre 1989 e nn. 52 e 53 del 6 maggio 1998. Per quanto riguarda i restanti 4.000 miliardi (art. 83, c. 3, Legge 388/2000) il Ministero della Sanità ha già destinato 1.600 miliardi alla realizzazione delle strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria (art. 1 del DLgs 28 luglio 2000, n. 254) mentre con delibera n. 65 del 2 agosto 2002 concernente "Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità, è stata ripartita la residua somma di 2.400 miliardi per la prosecuzione degli interventi in materia di edilizia sanitaria.

Compito del CIPE è l'approvazione del programma nazionale sulla base dei programmi regionali e provinciali e su proposta del Ministero della salute. Lo stato di attuazione del programma (le autorizzazioni di spesa, gli impegni e i pagamenti, le economie, le perenzioni e i residui) è di competenza degli appositi uffici del Dipartimento del Tesoro.